

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 108-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FABJ RAMOUS)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ALFREDO BARGI

**per il reato di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale
(abuso d'ufficio)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 1° aprile 1993

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 marzo 1993 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bargi per il reato di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 1° aprile 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in aula l'8 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 16 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 20 maggio 1993.

Il senatore Bargi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 20 maggio 1993, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta ed ulteriore documentazione.

Il procedimento trae origine dalla denuncia del consigliere comunale di Napoli Amedeo Labocetta, che riferiva della differenza di trattamento riservato dalla Commissione «sfratti» della Prefettura di Napoli a Carmine D'Orsi, che vedeva rigettata la sua richiesta di assistenza della forza pubblica (perchè non sufficientemente provata l'urgente necessità ad ottenere la disponibilità dell'unico appartamento di sua proprietà), rispetto al senatore Bargi ed a sua moglie, che invece ottenevano il provvedimento richiesto per tre dei quattro appartamenti per i quali avevano richiesto la forza pubblica, fondando l'urgente necessità su esigenze di ordine familiare e su un progetto tecnico, nel quale viene illustrata la ristrutturazione dei quattro appartamenti in una sola unità immobiliare.

A seguito della documentazione e dei chiarimenti forniti dal senatore Bargi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, è emersa l'infondatezza dell'impianto accusatorio poichè il motivo per cui è richiesta la cessione della locazione è legittimo, come è legittimo il compor-

tamento della commissione che non ha fatto altro che stabilire il giorno in cui sarebbe intervenuta la forza pubblica. Il senatore Bargi si può eventualmente identificare come unico beneficiario, ma non come autore del reato.

È altresì da escludere la messa in vendita degli appartamenti, contrariamente a quanto assunto nella annotazione dei carabinieri del 19 febbraio 1993.

La fragilità della portata accusatoria, in conclusione, emerge da queste semplici osservazioni:

1) manca del tutto la prova di un comportamento antiggiuridico del senatore Bargi, rispetto all'operato della Commissione sfratti della Prefettura di Napoli (il pubblico ministero parla «di istigazione» nei confronti dei componenti la commissione senza nominare quali siano le basi su cui prospetta la consumazione del delitto di cui agli articoli 110 e 323 cpv del codice penale) nell'autorizzazione dell'uso della forza pubblica per l'esecuzione dello sfratto di tre appartamenti;

2) l'imputazione preliminare ipotizzata dal pubblico ministero denuncia un evidente errore giuridico: benchè la contestazione riferisca il presunto abuso alla violazione di legge dei criteri fissati in via generale dalla Commissione prefettizia, il pubblico ministero finisce per fondarla unicamente sul raffronto tra il presunto trattamento riservato al D'Orsi, cioè su presupposti astratti (contradetti dalla stessa ricostruzione dei fatti) e non in rapporto a presunte violazioni di legge rispetto ai criteri fissati dalla Commissione;

3) in concreto, non si versava in un caso di scelta alternativa di due posizioni concorrenti (quella del Bargi e quella del D'Orsi), in cui il vantaggio per l'uno si sarebbe tradotto in un danno per l'altro.

Comunque, se anche in astratto ciò fosse stato, l'abuso non poteva in alcun modo riflettersi sul Bargi in quanto gli stessi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inquirenti nulla hanno rilevato di irregolare nella procedura adottata dalle Commissioni.

Da queste logiche osservazioni sembra manifestarsi l'infondatezza della *notitia criminis* per palese erronea interpretazione della norma giuridica dell'articolo 323 del codice penale.

Va per ultimo ricordato che la procedura esecutiva con l'ausilio della forza pubblica è stata concessa su sentenze esecutive di sfratto che risalgono agli anni 1983-1984 con termine di esecutività fissato dal magistrato agli anni 1986 e 1987 (in epoca remota rispetto all'autorizzazione) e che rispetto a casi analoghi il senatore Bargi risultava addirittura penalizzato. Deve ag-

giungersi - come risulta dagli atti sequestrati - che uno degli inquilini aveva già trovato sistemazione alternativa a Caserta; un altro aveva beneficiato dello sfratto perchè aveva così ottenuto a sua volta la forza pubblica contro un proprio inquilino per liberare un suo appartamento e il terzo aveva già rilasciato l'immobile prima della data fissata per l'intervento della forza pubblica, avendo trovato altra sistemazione.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

FABY RAMOUS, *relatore*